

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0000029</b>	<b>14/01/2026</b>

OGGETTO: Tribunale di Bari – RG n. 12182/2015 – sentenza n. 3568/2024. Corte d'Appello di Bari – R.G. n. 1322/2024 – Sentenza n. 1505/2025. Esecuzione.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000013 DEL 07/01/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 2 (due) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 29 (ventinove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 15:31 <b>Rachele POPOLIZIO</b>	 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 17:16 <b>Rosella SQUICCIARINI</b>

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 14/01/2026 16:13 <b>Raffaele IORIO</b>	 Firmato Digitalmente il 14/01/2026 15:57 <b>Luigi FRUSCIO</b>

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/01/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 14/01/2026 16:14  
  
**Domenico ROVETO**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Tribunale di Bari – RG n. 12182/2015 – sentenza n. 3568/2024. Corte d’Appello di Bari – R.G. n. 1322/2024 – Sentenza n. 1505/2025. Esecuzione.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **PREMESSO CHE**

- con atto di citazione notificato in data 17.08.2015, l’attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la ASL BA, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, a seguito di presunta *medical malpractice*, derivante da intervento chirurgico eseguito presso P.O. dell’Azienda, vinte le spese di lite; il giudizio era rubricato al R.G. n. 12182/2015 del Tribunale di Bari;
- la ASL BA resisteva in giudizio con avvocato interno, concludendo per il rigetto della avversa domanda sia *nell’an* che nel *quantum*; la causa era istruita tramite prove documentali e CTU medico legale alla quale l’Azienda partecipava con propri consulenti;
- i CTU, riscontravano la responsabilità della ASL BA nei danni subiti per ritardo diagnostico e terapeutico, in applicazione del criterio civilistico del “*più probabile che non*”, quantificando il danno biologico al 30% sul differenziale 60% - 90%; le osservazioni dei CTP dell’Azienda, che presupponevano la correlazione dei danni subiti ad una sindrome paraneoplastica, erano contrastate dai consulenti d’ufficio;
- in seguito all’avvenuto decesso dell’attrice, si costituiva in prosecuzione il figlio, erede universale, depositando la documentazione attestante il diritto;
- con sentenza n. 3568/2024 del 01.08.2024 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda, dichiarava la responsabilità della ASL BA nella causazione dei danni e, per l’effetto la condannava alla refusione dei danni in favore dell’erede, oltre alle spese di lite da distrarsi in favore dell’avvocato difensore;
- ritenuta la sentenza pregiudizievole per gli interessi dell’Azienda, sul presupposto dell’assenza del nesso causale fra le prestazioni eseguite e i danni subiti, in virtù di quanto rilevato dai nostri CTP, la ASL BA proponeva appello, affidando incarico difensivo ad avvocato interno già difensore nel primo grado; il giudizio era rubricato al R.G. n. 1322/20 della Corte d’Appello di Bari;
- la controparte resisteva in giudizio;
- con sentenza n. 1505/2025 del 24.10.2025 notificata 03.11.2025, la Corte d’Appello di Bari, ritenute incontrovertibili le risultanze peritali del I grado del giudizio, rigettava

l'appello e condannava la ASL BA a rifondere le spese di lite del secondo grado disponendo la distrazione in favore dell'avvocato difensore.

#### **CONSIDERATO CHE**

- alla luce delle risultanze probatorie e della CTU depositata agli atti di causa, in considerazione che la proposizione del ricorso per Cassazione confligge con il principio del “doppio giudicato”, si da ritenere opportuno di non impugnare la sentenza n. 1505/2025 della Corte d'Appello di Bari, sicché la sentenza faceva passaggio in giudicato;
- con nota pec del 14.11.2025, il difensore di controparte, quantificava il danno in favore del suo assistito, valutazione ritenuta contabilmente corretta dalla Struttura Burocratico Legale, inviava la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione ed infine trasmetteva procura speciale notarile del 12.11.2025 n. repertorio 6575, parte integrante del presente provvedimento, documento allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con la quale il suo assistito autorizzava il difensore ad incassare le somme in suo favore, da liquidare in suo nome e conto.

#### **RITENUTO**

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore del beneficiario del risarcimento del danno, in favore dei procuratori costituiti per il primo e per secondo grado, delle spese di lite nella misura riconosciuta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 3568/2024, confermata dalla sentenza n. 1505/2025 della Corte d'Appello di Bari, le somme come dettagliate nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

#### **DELIBERA**

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 3568/2024 e dalla sentenza Corte d'Appello di Bari n. 1505/2025 del 24.10.2025 e, per l'effetto di:
- liquidare in favore dell'appellato a titolo di risarcimento dei danni subiti e, conseguentemente pagare in favore del suo difensore, giusta procura speciale notarile del 12.11.2025 n. repertorio 6575, parte integrante del presente provvedimento, documento allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le somme così come dettagliate nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- liquidare e conseguentemente pagare in favore dei due difensori per il primo ed il secondo grado del giudizio le spese di lite così come dettagliate nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, nei confronti di tutti i beneficiari;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 406.593,19 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 e rideterminata negli esercizi finanziari successivi;
- trasmettere il presente provvedimento alla controparte, per tramite del suo difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2017	406.593,19

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

**PROPOSTA N.RO 20260000013 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000029 DEL 14/01/2026**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 12/01/2026 13:26
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 12/01/2026 17:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 13/01/2026 11:22